



## Istituto Teologico “San Pietro”

Aggregato al Pontificio Ateneo S. Anselmo di Roma

Viale Armando Diaz, 25

01100 – Viterbo

Tel. 0761-220469

E.mail [segreteria@teologicoviterbese.it](mailto:segreteria@teologicoviterbese.it)

## STATUTI

### TITOLO I – NATURA E FINI

#### § Articolo 1

L’Istituto Teologico “San Pietro” è una istituzione accademica aggregata alla Facoltà di Teologia del Pontificio Ateneo “S. Anselmo” di Roma. Il suo fine consiste nell’insegnamento e nell’approfondimento della Teologia e delle altre Scienze Ecclesiastiche, specialmente della Antropologia Teologica.

#### § Articolo 2

L’Istituto dipende da tre enti: la Diocesi di Viterbo, la Congregazione di S. Giuseppe (Giuseppini del Murialdo) e la Provincia religiosa dei Frati Cappuccini del Lazio, che sono gli enti promotori e i primi responsabili. Esso ha carattere pubblico e ha il suo domicilio presso l’Istituto “S. Pietro” della Congregazione di S. Giuseppe (Viale A. Diaz, 25 - 01100 Viterbo).

#### § Articolo 3

La **personalità giuridica** dell’Istituto è data dal Seminario vescovile di Viterbo, con sede in Piazza S. Lorenzo, 1 – 01100 Viterbo.

#### § Articolo 4

La vita e l’attività accademica dell’Istituto si svolgono in conformità alle norme canoniche, in particolare alla Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana* del 1979, alle disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana, ai presenti Statuti e al Regolamento degli Studi che li specifica, oltre che agli Statuti del Pontificio Ateneo “S. Anselmo” e alla Convenzione con esso stipulata.

#### § Articolo 5

Il **curricolo degli studi** di Teologia comprende due cicli:

- a) il primo, ciclo istituzionale, che si conclude con il grado accademico di Baccalaureato, si protrae per un triennio ed è preceduto da un biennio filosofico come condizione per l’accesso agli studi teologici;
- b) il secondo, ciclo di specializzazione, si protrae per un biennio e si conclude con il grado accademico di Licenza in Antropologia Teologica.

#### § Articolo 6

I **fini specifici** dell’Istituto, oltre quelli stabiliti dal Diritto, sono:

- a) per il primo ciclo: dare agli studenti una formazione teologica generale, autenticamente scientifica nella vera dottrina della Chiesa, approfondendo il patrimonio della Rivelazione e della Tradizione;
- b) per il secondo ciclo: offrire agli studenti una formazione approfondita nell’Antropologia Teologica, tenendo presente le problematiche dell’esperienza religiosa e del rapporto tra Chiesa e culture.

### TITOLO II – GOVERNO

#### § Articolo 7

L’Istituto riconosce e fa proprie le Autorità accademiche del Pontificio Ateneo S. Anselmo: il Gran Cancelliere, il Rettore Magnifico e il Decano della Facoltà di Teologia, come anche le Autorità collegiali.

#### § Articolo 8

L’Istituto ha un **Consiglio di Direzione** composto dai tre responsabili *ad interim* degli organismi che gestiscono l’Istituto e cioè: il Vescovo di Viterbo, il Superiore generale dei Giuseppini del Murialdo e il Superiore provinciale dei Frati Cappuccini del Lazio, i quali agiscono in solido.

Il rappresentante dell'Istituto e l'interlocutore ufficiale presso la Congregazione per l'Educazione Cattolica e il Pontificio Ateneo S. Anselmo di Roma è il Vescovo di Viterbo. Egli agisce in accordo con gli altri membri del Consiglio di Direzione, in qualità di Moderatore.

### § Articolo 9

Il Consiglio di Direzione ha il compito di:

- a) promuovere la vita dell'Istituto in tutti i suoi aspetti culturali, didattici e organizzativi, allo scopo di raggiungere i fini prefissati;
- b) curare l'osservanza di tutte le disposizioni degli Statuti;
- c) rafforzare il corpo docente con nuovi insegnanti provenienti dalla tre componenti che gestiscono l'Istituto;
- d) nominare il Preside, il quale entra in carica dopo il "nihil obstat" della Congregazione per l'Educazione Cattolica (cfr. art. 11 e 15);
- e) nominare i due vicepresidi (cfr. art. 15);
- f) nominare un sostituto nel caso che un vicepresidente dovesse essere sostituito durante il mandato (cfr. art. 18);
- g) nominare i docenti stabili su presentazione del Consiglio di Presidenza, previo il "nihil obstat" della Congregazione per l'Educazione Cattolica (cfr. art. 17 c);
- h) conferire ai docenti che insegnano discipline concernenti la fede e la morale sia la missione canonica sia la facoltà di tenere lezioni, dopo che questi hanno emesso la professione di fede;
- i) mantenere i contatti con il Preside e il Consiglio di Presidenza allo scopo di verificare l'andamento dell'Istituto;
- j) nominare i membri del Consiglio per gli affari economici e approvare i bilanci (cfr. art. 42);
- k) apportare, su proposta del Consiglio di Istituto, eventuali modifiche agli Statuti da sottoporre alla Congregazione per l'Educazione cattolica, alla quale spetta l'approvazione definitiva (cfr. art. 23 c);
- l) dimettere un docente di propria iniziativa o su proposta del Consiglio di Presidenza (cfr. art. 17 g).

### § Articolo 10

Le autorità proprie dell'Istituto sono personali e collegiali.

I- Le autorità personali sono:

- a) il Preside;
- b) i due vicepresidi;
- c) il docente cooptato dal Consiglio di Presidenza;
- d) i tre coordinatori dei diversi cicli.

II- Le autorità collegiali sono:

- a) il Consiglio di Presidenza;
- b) il Consiglio dei Docenti;
- c) il Consiglio Accademico;
- d) il Consiglio d'Istituto.

### § Articolo 11

Il **Preside** è nominato tra i Docenti stabili per un periodo di tre anni e può essere rieletto. Per la nomina si richiede la conferma della Congregazione per l'Educazione cattolica.

Egli ha i seguenti compiti:

- a) attuare le decisioni e valutare le proposte degli organismi di governo;
- b) mantenere i rapporti con il Consiglio di Direzione per quanto riguarda l'impostazione degli studi, l'ordinamento dell'anno accademico, le materie di insegnamento, i docenti, la vita dell'Istituto;
- c) mantenere i rapporti con il Consiglio per gli affari economici circa gli aspetti riguardanti l'economia (cfr. art. 42 b);
- d) convocare e presiedere il Consiglio di Presidenza, il Consiglio dei Docenti, il Consiglio Accademico e il Consiglio d'Istituto;
- e) convocare i responsabili delle comunità formative degli studenti per esaminare e verificare l'andamento dell'anno accademico, la rilevanza degli studi nel processo formativo, la situazione particolare di alcuni studenti;

- f) firmare dichiarazioni e documenti ufficiali;
- g) mantenere i rapporti con il Pontificio Ateneo “S. Anselmo” per le questioni riguardanti la vita dell’Istituto;
- h) nominare tra i rappresentanti degli studenti il segretario del Consiglio Accademico (cfr. art. 22).

#### **§ Articolo 12**

I **vicepresidi** hanno i seguenti compiti:

- a) attuare per delega le funzioni affidate loro dal Preside;
- b) adempiere all’ufficio di coordinatori dei cicli di studio, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Presidenza (cfr. art. 16);

Il primo vicepresidente nominato sostituisce il Preside quando questi è assente o impedito.

#### **§ Articolo 13**

Il **docente cooptato** dal Consiglio di Presidenza ha i seguenti compiti:

- a) attuare per delega le funzioni affidate a lui dal Preside;
- b) adempiere all’ufficio di coordinatore di un ciclo di studio, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Presidenza (cfr. art. 16);

#### **§ Articolo 14**

I **coordinatori** dei diversi cicli hanno i seguenti compiti:

- a) attuare per delega le funzioni a loro affidate dal Preside;
- b) adempiere all’ufficio di coordinatore di un ciclo di studio, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Presidenza (cfr. art. 16);

#### **§ Articolo 15**

Il **Consiglio di Presidenza** è costituito dal Preside e da due vicepresidi, nominati dal Consiglio di Direzione tra i docenti stabili di ciascuna delle tre componenti, previa consultazione dei membri del Consiglio d’Istituto. Il Preside entra in carica dopo il “nihil obstat” della Congregazione per l’Educazione Cattolica.

Per meglio favorire la conduzione dell’Istituto, il Consiglio di Presidenza potrà cooptare un altro docente, il quale entra a pieno titolo a far parte del Consiglio stesso.

#### **§ Articolo 16**

Tra i membri del Consiglio di Presidenza saranno suddivisi specifici incarichi nel modo seguente:

- a) un coordinatore del biennio filosofico, cui spetta anche il compito di verificare le condizioni di accesso degli studenti nel corso di studi;
- b) un coordinatore del triennio teologico, cui spetta anche il compito di verificare le condizioni di accesso degli studenti al primo ciclo di teologia e di preparare i piani di studi particolari degli studenti che provengono da altri istituti filosofico-teologici;
- c) un coordinatore del biennio di Licenza, cui spetta anche verificare le condizioni di accesso degli studenti al secondo ciclo di teologia e curare lo svolgimento dei corsi degli studi in tutti i suoi aspetti;
- d) un referente per le questioni economiche ordinarie, che fa da tramite tra il Consiglio di Presidenza e il Consiglio per gli Affari Economici.

Tali compiti saranno svolti sotto la responsabilità del Preside, al quale spetta convocare il Consiglio almeno quattro volte l’anno. Il Consiglio si considera validamente costituito con la presenza iniziale di almeno la metà più uno dei suoi membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta.

#### **§ Articolo 17**

I compiti del **Consiglio di Presidenza**, sono:

- a) promuovere ed esaminare l’ordinato svolgimento delle attività accademiche, in collaborazione con i vari Consigli, così che abbiano ad essere perseguiti gli scopi essenziali degli studi;
- b) promuovere iniziative per l’aggiornamento dei docenti;
- c) presentare al Consiglio di Direzione i docenti stabili per la nomina (cfr. art. 9 g);
- d) nominare i docenti incaricati e invitati (cfr. art. 26);
- e) convocare, per particolari motivi, tutti i docenti, stabili, incaricati e invitati;

- f) proporre al Consiglio dei Docenti attività culturali;
- g) proporre al Consiglio di Direzione la dimissione di un docente (cfr. art. 26);
- h) presentare i temi per l'esame scritto di sintesi e nominare i membri della commissione per l'esame orale di sintesi per il Baccalaureato;
- i) approvare l'argomento della tesi di Licenza e nominare il relatore e i correlatori;
- j) nominare i membri della commissione per la discussione della tesi di Licenza;
- k) cooptare, se ritenuto necessario, un docente che entri a far parte del Consiglio di Presidenza (cfr. art. 15);
- l) nominare il segretario dell'Istituto (cfr. art. 40);
- m) promuovere e verificare le pubblicazioni edite a nome dell'Istituto e adottare i mezzi opportuni per la loro diffusione;
- n) ammonire o anche dimettere uno studente per gravi mancanze (cfr. art. 32).

Il Consiglio di Presidenza si considera validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta.

### **§ Articolo 18**

Il preside e i due vicepresidi rimangono in carica per un triennio e possono essere rieletti. Se durante il triennio un membro deve essere sostituito, spetta al Consiglio di Direzione nominare il sostituto. Il docente cooptato che entra a far parte del Consiglio di Presidenza rimane in carica per un anno e può essere confermato.

### **§ Articolo 19**

Il **Consiglio dei Docenti** si compone di tutti i docenti stabili e dei rappresentanti dei docenti incaricati e invitati (cfr. art. 27). Esso è convocato e presieduto dal Preside.

È compito del Consiglio dei Docenti:

- a) esaminare le questioni che riguardano i docenti, anche per quanto concerne il loro aggiornamento;
- b) verificare l'andamento degli studi, l'impostazione didattica, l'organizzazione e tutto ciò che attiene allo svolgimento regolare della vita dell'Istituto;
- c) esaminare le proposte del Consiglio di Presidenza;
- d) incrementare il dialogo interdisciplinare e coordinare i vari insegnamenti;
- e) interessarsi dell'aggiornamento e del funzionamento della Biblioteca.

### **§ Articolo 20**

Il Consiglio dei Docenti si raduna quattro volte l'anno. Può essere convocato, inoltre, quando il Preside lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno due terzi dei membri che lo compongono. Esso si considera validamente costituito con la presenza iniziale di almeno la metà più uno dei suoi membri e gli orientamenti vengono presi a maggioranza assoluta.

Il verbale delle sedute è redatto da un docente eletto dai membri del Consiglio a maggioranza relativa. Esso viene letto e approvato all'inizio della seduta successiva.

### **§ Articolo 21**

Il **Consiglio Accademico** si compone del Preside, dei membri del Consiglio di Presidenza e dei rappresentanti degli studenti (cfr. art. 33). Possono essere invitati anche i responsabili delle comunità formative degli studenti, a seconda dei temi trattati. Esso ha carattere consultivo ed è convocato e presieduto dal Preside.

### **§ Articolo 22**

Il Consiglio Accademico si raduna tre volte l'anno. Può essere convocato, inoltre, quando il Preside lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri che lo compongono. Esso si considera validamente costituito con la presenza iniziale di almeno la metà più uno dei suoi membri e gli orientamenti vengono presi a maggioranza assoluta.

È compito del Consiglio Accademico:

- a) esaminare l'andamento della vita dell'Istituto;
- b) promuovere e programmare iniziative attinenti obiettivi e finalità formative e culturali;
- c) esaminare le questioni scolastiche comuni degli studenti;
- d) esaminare il calendario accademico annuale per presentarlo al Consiglio d'Istituto per l'approvazione;
- e) indire e organizzare, d'intesa con il Preside, un'assemblea generale o assemblee particolari.

I verbali delle sedute sono redatti da un segretario, nominato dal Preside tra i rappresentanti degli studenti. Il verbale della seduta viene letto e approvato all'inizio della seduta successiva.

### **§ Articolo 23**

Il **Consiglio d'Istituto** si compone dei membri del Consiglio dei Docenti e dei rappresentanti degli studenti. Esso è convocato e presieduto dal Preside.

È compito del Consiglio d'Istituto:

- a) approvare il calendario accademico dell'anno successivo a quello in corso;
- b) procedere alla consultazione, in forma segreta, per la nomina del Preside e dei due vicepresidi. A tal fine i membri del Consiglio d'Istituto voteranno tre docenti stabili, uno per ciascuna delle componenti che gestiscono l'Istituto. Le schede saranno consegnate al Consiglio di Direzione (cfr. art. 9 d, e);
- c) proporre al Consiglio di Direzione modifiche e aggiunte agli Statuti da sottoporre alla Congregazione per l'Educazione Cattolica, alla quale spetta l'approvazione definitiva (cfr. art. 9 k);
- d) approvare modifiche e aggiunte al Regolamento degli Studi.

### **§ Articolo 24**

Il Consiglio d'Istituto si raduna almeno una volta l'anno. Può essere convocato, inoltre, quando il Preside lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno due terzi dei membri che lo compongono.

Esso si considera validamente costituito con la presenza iniziale di almeno la metà più uno dei suoi membri e le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta.

Il verbale delle sedute è redatto da un docente eletto dai membri del Consiglio a maggioranza relativa. Esso viene letto e approvato all'inizio della seduta successiva.

## **TITOLO TERZO - I DOCENTI**

### **§ Articolo 25**

I **docenti** si distinguono in stabili, incaricati e invitati:

- a) i docenti stabili sono coloro che sono dediti a tempo pieno all'insegnamento e alla vita dell'Istituto e si impegnano alla ricerca scientifica, anche con pubblicazioni;
- b) i docenti incaricati sono coloro che insegnano stabilmente una disciplina, ma che non sono impegnati a tempo pieno nella vita dell'Istituto;
- c) i docenti invitati sono coloro che sono richiesti, temporaneamente, per un particolare insegnamento.

I docenti devono essere in possesso dei titoli accademici richiesti. Per quelli stabili si richiede il dottorato o titolo equipollente. Il numero dei docenti sarà proporzionato alle necessità richieste per svolgere le discipline impartite e per venire incontro convenientemente alla formazione degli studenti.

### **§ Articolo 26**

I docenti stabili vengono nominati dal Consiglio di Direzione su presentazione del Consiglio di Presidenza (cfr. art. 9 g); i docenti incaricati e invitati sono nominati dal Consiglio di Presidenza (cfr. art. 17 d).

Essi possono essere sospesi per motivi di incompetenza scientifica o pedagogica, per dissonanza con la dottrina della Chiesa e per mancanze nell'esemplarità della vita. La dimissione di un docente spetta al Consiglio di Direzione su proposta del Consiglio di Presidenza.

I docenti cessano dal loro incarico compiuti i 70 anni. Su richiesta del Consiglio di Presidenza, essi possono tuttavia tenere in singoli semestri un numero limitato di lezioni o di seminari fino al compimento del 75° anno di età.

### **§ Articolo 27**

I docenti incaricati e invitati eleggono ogni anno, a maggioranza relativa, tre loro rappresentanti per il Consiglio dei Docenti; gli stessi partecipano anche al Consiglio di Istituto.

## **TITOLO QUARTO - GLI STUDENTI**

### **§ Articolo 28**

Gli **studenti** possono essere di tre categorie: ordinari, straordinari e uditori:

- a) sono *ordinari* coloro che tendono al conseguimento del grado accademico, frequentano tutti i corsi e ne sostengono gli esami. Essi devono essere in possesso del titolo di studi superiori, valido per l'iscrizione alle Università civili della propria nazione;
- b) sono *straordinari* coloro che frequentano tutti i corsi, ne sostengono gli esami ma, non essendo in possesso del titolo di studi superiori, non possono conseguire il grado accademico;
- c) sono *uditore* coloro che frequentano uno o più corsi, di cui possono sostenere gli esami.

#### **§ Articolo 29**

Per l'ammissione al corso degli studi si richiedono le seguenti condizioni:

- a) per il biennio filosofico: aver conseguito il diploma di maturità o titolo equivalente richiesto per accedere all'Università nella propria nazione;
- b) per il primo ciclo degli studi teologici: aver frequentato almeno un biennio filosofico e aver sostenuto i relativi esami;
- c) per il secondo ciclo: essere in possesso del titolo di Baccalaureato in teologia.

#### **§ Articolo 30**

I **diritti** degli studenti sono:

- a) ricevere un adeguato insegnamento secondo la programmazione dell'Istituto;
- b) partecipare alle lezioni del corso a cui sono iscritti, alle iniziative culturali e agli atti accademici dell'Istituto;
- c) utilizzare la biblioteca e altri strumenti didattici secondo le norme stabilite;
- d) presentare suggerimenti alle autorità dell'Istituto per il miglior andamento della vita accademica;
- e) possedere il libretto di iscrizione contenente i dati personali e le votazioni conseguite agli esami;
- f) eleggere i loro rappresentanti al Consiglio Accademico e al Consiglio d'Istituto.

#### **§ Articolo 31**

I **doveri** degli studenti sono:

- a) frequentare le lezioni del corso a cui sono iscritti;
- b) sostenere i relativi esami, a cui sono ammessi soltanto se hanno partecipato almeno ai due terzi delle lezioni;
- c) partecipare alle iniziative culturali del ciclo a cui sono iscritti;
- d) osservare tutto ciò che attiene alla vita dell'Istituto secondo gli Statuti, il Regolamento degli Studi e il Programma degli Studi;
- e) tenere una condotta che faciliti la convivenza e lo svolgimento regolare delle lezioni.

#### **§ Articolo 32**

Gli studenti, in caso di gravi mancanze, possono essere ammoniti o anche dimessi a giudizio del Consiglio di Presidenza, salvo sempre il diritto alla propria difesa.

#### **§ Articolo 33**

Gli studenti, per partecipare in modo attivo alla vita dell'Istituto, eleggono cinque loro rappresentanti - uno del biennio filosofico, due del primo ciclo istituzionale e due del secondo ciclo di specializzazione - i quali partecipano sia al Consiglio Accademico che al Consiglio di Istituto. Essi vengono eletti nelle rispettive assemblee del biennio filosofico e del primo e secondo ciclo teologico, a maggioranza relativa e per un anno, alla presenza del rispettivo coordinatore. Solo gli studenti ordinari godono di voce passiva.

### **TITOLO QUINTO - PIANI DI STUDIO E CONSEGUIMENTO DEI TITOLI**

#### **§ Articolo 34**

Il **piano degli studi** viene preparato tenendo presenti le norme generali della Chiesa, della Conferenza Episcopale Italiana e il fine dell'Istituto.

Esso comprende:

- a) discipline fondamentali;
- b) discipline complementari;
- c) seminari ed esercitazioni.

### § Articolo 35

I **titoli accademici**, conferiti dal Pontificio Ateneo S. Anselmo, che gli studenti ordinari possono ottenere, sono i seguenti:

- a) Baccalaureato in Teologia al termine del primo ciclo di studi teologici;
- b) Licenza in Teologia con specializzazione in Antropologia Teologica al termine del secondo ciclo di studi teologici.

### § Articolo 36

Gli studenti straordinari, che non possono ottenere il grado accademico del primo ciclo, ricevono un certificato dei corsi seguiti e degli esami superati.

Gli studenti uditori possono richiedere un certificato che attesti la frequenza e, se hanno sostenuto l'esame, la votazione conseguita.

### § Articolo 37

Gli studenti avviati al sacerdozio, dopo il triennio teologico, possono usufruire dei corsi specifici offerti dall'Istituto per il completamento della loro formazione pastorale.

### § Articolo 38

La votazione degli esami è espressa in trentesimi; la promozione va dal 18 al 30, secondo le seguenti qualifiche:

18 - 19 - 20: *probatus*

21 - 22 - 23: *bene probatus*

24 - 25 - 26: *cum laude probatus*

27 - 28 - 29: *magna cum laude probatus*

30: *summa cum laude probatus*.

## TITOLO SESTO - BIBLIOTECA, SEGRETERIA, ARCHIVIO, AMMINISTRAZIONE

### § Articolo 39

La **Biblioteca** dell'Istituto è di proprietà della Congregazione di S. Giuseppe; è continuamente ampliata con libri e periodici sotto la responsabilità del Direttore della Biblioteca, nominato dalla stessa Congregazione. Gli studenti e i docenti possono inoltre avvalersi di altre due biblioteche, quella dei Frati Cappuccini e quella del Seminario diocesano, presenti in Viterbo.

### § Articolo 40

La **Segreteria** svolge il suo lavoro sotto la responsabilità del Segretario generale e alle dipendenze del Preside e del Consiglio di Presidenza.

Spetta alla Segreteria provvedere a tutto ciò che riguarda iscrizioni, preparazione di documenti per i Consigli e per le commissioni d'esame o di tesi e a tutto ciò che fa parte della vita accademica ordinaria e che viene di volta in volta indicato dal Preside.

Il Segretario generale è nominato dal Consiglio di Presidenza (cfr. art. 17 l).

#### **§ Articolo 41**

L'**Archivio** dell'Istituto è curato e ordinato dal Segretario sotto la responsabilità del Preside. In esso è conservata tutta la documentazione dell'Istituto che si riferisce ai vari Consigli, ai docenti e agli studenti. Viene conservato in particolare tutto ciò che riguarda i rapporti con la Sede Apostolica e con il Pontificio Ateneo S. Anselmo.

#### **§ Articolo 42**

Il **Consiglio per gli affari economici** è costituito da tre membri rappresentanti dei tre enti che costituiscono l'Istituto. Essi sono nominati dal Consiglio di Direzione.

I suoi compiti sono:

- a) provvedere alle necessità economiche dell'Istituto, secondo gli accordi firmati tra i tre organismi responsabili dell'Istituto stesso;
- b) tenere i contatti col Preside e con il referente per le questioni economiche del Consiglio di Presidenza;
- c) preparare i bilanci economici, preventivi e consuntivi, da presentare al Consiglio di Direzione per l'approvazione (cfr. art. 9 j).